FONDO PER L'INCREMENTO ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8

Disposizioni in materia di lavoro agricolo

I datori di lavoro agricoli che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, possono esercitare la facolta' di assunzione mediante richiesta nominativa; i criteri e le qualifiche sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esigenze e caratteristiche del mercato di lavoro agricolo sentita la commissione provinciale per il collocamento in agricoltura. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' cosi' modificato: "15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato.". In deroga all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1962, n. 230, l'apposizione del termine nei contratti di lavoro agricolo puo' risultare, quando la durata del rapporto di lavoro e' superiore a dodici giorni lavorativi, dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro alla competente sezione di collocamento, sottoscritta dal lavoratore interessato.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1993, non più in vigore dal 9 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/fondo-per-l-incremento-ed-il-sostegno-dell-occupazione/art-8-disposizioni-in-materia-di-lavoro-agricolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it